

La legge elettorale, la riforma costituzionale e gli organi di garanzia.
Analisi degli effetti sulla nomina del Presidente della Repubblica, della Corte costituzionale e delle Autorità
indipendenti

Roma, 15 novembre 2016
ore 15.00 – 17.00
Stadio di Domiziano
Via di Tor Sanguigna n. 3

Seminario giuridico

Avv. Carlo Rienzi – Presidente Codacons

Sono stati invitati a partecipare tutti i Senatori, i Deputati, Il Presidente
del Consiglio ed i Ministri della Repubblica



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(testo in vigore)

- ART. 56.
 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
 - Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
- ART. 57
 - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
 - Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ART. 64

(testo in vigore)

- Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
- **Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.**
- I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

SISTEMI ELETTORALI ITALIANI

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005 – il cd. Porcellum.

La legge elettorale prevede un sistema **proporzionale con liste bloccate e premio di governabilità**.

Camera - soglie di sbarramento su base nazionale: il 10% del totale dei voti validi per le coalizioni e il 2% per le liste che ne fanno parte; il 4% per le liste che si presentano al di fuori di una coalizione. All'interno della coalizione partecipa alla ripartizione dei seggi anche la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti.

-Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.

- **Senato** è previsto un premio di maggioranza per assicurare almeno il 55 per cento dei seggi regionali alla coalizione (o alla lista) che abbia ottenuto più voti. - All'interno delle coalizioni partecipano al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il 3%

Legge n. 52 del 6 maggio 2015 – il cd. Italicum

La legge elettorale modifica le norme per l'elezione della **Camera dei Deputati**, prevede un sistema **proporzionale con premio di maggioranza**, soglie di sbarramento, circoscrizioni provinciali e doppio turno.

- Soglia di sbarramento: accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi.

Sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

Il partito che ottiene il 40% dei voti validi ottiene un premio di maggioranza raggiungendo in tutto 340 seggi su 618, pari al 54 % dei seggi.

Altri 12 deputati sono eletti nelle circoscrizioni Estere, come con la legge attuale, per ottenere così il totale definitivo di 630 seggi (340+278+12=630).

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE SOTTOPOSTO AL REFERENDUM

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (16A03075) (GU Serie Generale n.88 del 15-4-2016)

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Gli organi di garanzia
Il Presidente della Repubblica
CON LA RIFORMA.

A) COSA NON E' VARIATO

- 1) Mantiene il ruolo di rappresentante dell'unità nazionale (art. 87 Cost.);
- 2) Il potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 92 Cost.);
- 3) Il potere di promulgazione e di rinvio delle leggi (art. 73/74 Cost.);
- 4) Il potere di scioglimento della (sola) Camera dei deputati (art. 88 Cost.);
- - Il Senato diventa organo di espressione delle istituzioni territoriali (art. 55 Cost., comma 5) e dunque a rinnovo continuo e insuscettibile di scioglimento.
- 5) Immutate sono anche le attribuzioni indicate dall'art. 87 Cost. (messaggi alle Camere; indice le elezioni delle nuove Camere; promulga le leggi di iniziativa del Governo; indice il referendum popolare; ha il comando delle forze armate);
- 6. Identico l'art. 90 Cost. sulla messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica

B) COSA E' VARIATO NELLA NOMINA

- **Sono state modificate le maggioranze e le regole per l'elezione:** spetta al Parlamento in seduta comune senza i delegati regionali (abrogato il comma 2 dell'art. 83 Cost.: che prevedeva la rappresentanza di 3 delegati di ogni regione > presenza non più giustificata alla luce della nuova composizione del Senato) eleggere il Pres. della Rep a scrutinio segreto, nelle seguenti votazioni:
 - 1 - a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea;
 - 2- dal 4° scrutinio > è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dell'Assemblea;
 - 3- dal 7° scrutinio > è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti
- C) ALTRO.
- 1) **Cambia la "supplenza" del Pres. della Repubblica.**
 - La diversa configurazione del Senato (art. 86 Cost.) ha portato a assegnare, nel testo di riforma, la supplenza al Pres. della Camera e non più a quello del Senato.
- 2) **I Senatori a vita**
 - L'art. 59 Cost. ripropone il vecchio problema della nomina dei senatori a vita (si è discusso per anni se ogni Pres. ne potesse nominare 5 oppure se 5 era il loro numero totale).
 - Con la riforma si prevede che non sono vitalizi, durano in carica 7 anni e non possono essere nuovamente nominati.

Modalità elezione Presidente della Repubblica

- Testo in vigore
- ART. 83.
- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
- All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
- L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a **maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.**
- Primi 3 scrutini 2/3 di 1007 (630+315+58+4) = 672
- **Dal 4 in poi 50% + 1 = 504 (se presenti 1007)**
- **(calcolo basato sui votanti del 2013, con la presenza di 4 senatori a vita)**
- Legge sottoposta al referendum
- Art. 21. Legge 12/04/2016 (modifica art. 83 della Costituzione):
 - a) il secondo comma è abrogato; b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «**Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti**».
- Art. 2. Legge 12/04/2016 (modifica art. 57 della Costituzione):
 - «Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da **novantacinque senatori** rappresentativi delle istituzioni territoriali e da **cinque senatori** che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
- Primi 3 scrutini 2/3 di 730 (630+100)= 487
- Dal 4 al 6 scrutinio 3/5 di 730 (assemblea) = 438
- Qualora non fossero presenti tutti gli aventi diritto, la maggioranza dei 3/5 dei **votanti (senza tener conto dei senatori a vita)** sarebbe rappresentata da un numero inferiore a 438. La maggioranza di governo, dunque, con 340 deputati e almeno 51 senatori -se fossero presenti 650 votanti - potrebbe eleggere il Presidente senza la necessità di "convincere" i componenti dell'opposizione
- **Dal 7 scrutinio 3/5 dei votanti (650) = 391**

IN BASE ALLA LEGGE ELETTORALE VIGENTE (ITALICUM) AL BALLOTTAGGIO, LA LISTA CHE PRENDE PIU' VOTI OTTIENE 340 SEGGI, CUI VANNO AGGIUNTI ALMENO 30/40/50 SEGGI DEL SENATO (MEDIA TRA IL 30 % E IL 50% DEI 100 SENATORI).

LA MAGGIORANZA DI GOVERNO AVREBBE DUNQUE, TRA CAMERA E SENATO, UN TOTALE PROBABILE DI **370/390** SEGGI SU 730 COMPLESSIVI (630+100)

QUESTI NUMERI CONSENTONO ALLA MAGGIORANZA DI GOVERNO DI DESIGNARE GRAN PARTE DEGLI ORGANI DI GARANZIA

VA CAMBIATA LA LEGGE ELETTORALE PER IMPEDIRE CIO' MA VA CAMBIATA CON LEGGE COSTITUZIONALE ALTRIMENTI QUALSIASI MAGGIORNZA VINCA POTREBBE POI RICAMBIARE LA LEGGE ELETTORALE E PIEGARLA ALLE SUE ESIGENZE

Testo Costituzione vigente

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Primi 3 scrutini 2/3 di 1007 (630+315+58+4) = 672
Dal 4 in poi 50% + 1 = 504 (se presenti 1007)


Testo Costituzione con la riforma

Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti». Il Senato della Repubblica è composto da **novantacinque senatori** rappresentativi delle istituzioni territoriali e da **cinque senatori** che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.


Primi 3 scrutini 2/3 di 730 (630+100)= 487
Dal 4 al 6 scrutinio 3/5 di 730 (assemblea) = 438

Qualora non fossero presenti tutti gli aventi diritto, la maggioranza dei 3/5 dei votanti (senza tener conto dei senatori a vita) sarebbe rappresentata da un numero inferiore a 438. La maggioranza di governo, dunque, con 340 deputati e almeno 51 senatori -se fossero presenti 650 votanti - potrebbe eleggere il Presidente senza la necessità di "convincere" i componenti dell'opposizione

•**Dal 7 scrutinio 3/5 dei votanti (650) = 391**



Composizione attuale Camera dei Deputati
(fonte openpolis)



Composizione attuale Senato
(fonte openpolis)

Modalità di nomina Presidenti Camera e Senato

- **L'elezione del Presidente della Camera** avviene a scrutinio segreto e, secondo quanto disposto dal regolamento della stessa, a maggioranza con quorum dei due terzi dei componenti nel primo scrutinio, nel secondo e terzo a maggioranza dei due terzi dei voti, computando tra i voti anche le schede bianche, e a maggioranza assoluta dei voti dopo il terzo
- (Regolamento della Camera, art.4 comma 2.)
- Per l'**elezione del Presidente del Senato** è richiesta, dal regolamento dello stesso, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea nei primi due scrutini. Nel caso che questi ultimi non diano esito positivo, è sufficiente nel terzo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti dei senatori presenti; qualora anche in questa votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- (Il Regolamento del Senato. Capo II. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Art.4)

Gli organi di garanzia
CORTE COSTITUZIONALE

Testo in vigore

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, **per un terzo dal Parlamento in seduta comune** e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

[...] Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Testo sottoposto al referendum

Art. 37. Disegno di legge, 12/04/2016

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, **tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica**»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Gli organi di garanzia CORTE COSTITUZIONALE

- L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati:
 - per un terzo dal Presidente della Repubblica
- per un terzo dal Parlamento in seduta comune
- I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.
- per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; di questi (secondo l'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 87 dell'11 marzo 1953):
 - tre sono eletti da un collegio del quale fanno parte il presidente, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Corte di cassazione
 - Il primo presidente della Corte di Cassazione è nominato dal CSM in seduta comune
 - uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione e i consiglieri del Consiglio di Stato
 - Il Presidente del Consiglio di Stato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
 - uno da un collegio del quale fanno parte il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale e i viceprocuratori generali della Corte dei conti
 - Il Presidente della Corte dei Conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza

Consiglio Superiore della Magistratura

La composizione del Consiglio superiore della magistratura. -

Il **Consiglio superiore della magistratura** è oggi composto da ventisette membri, di cui tre di diritto – il Presidente della Repubblica, che lo presiede, il Primo Presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione (art. 104, co. 2 e 3, Cost.) – e ventiquattro elettivi (l. n. 44/2002), nella proporzione stabilita allo stesso art. 104, co. 4, Cost.: **un terzo dal Parlamento in seduta comune** (c.d. membri laici) e due terzi dagli stessi magistrati ordinari (c.d. membri togati).

Per quanto riguarda questa ultima categoria la l. n. 44/2002 ha stabilito che due seggi spettino ai magistrati della Corte di cassazione, quattro ai magistrati che esercitano la funzione di pubblico ministero, dieci ai giudici.

Per quanto riguarda, invece, i componenti eletti dal Parlamento in seduta comune, eleggibili sono solo professori universitari ordinari in materie giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione. Essi durano in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili (art. 104, co. 6, Cost.): **la loro elezione è prevista con una maggioranza qualificata (tre quinti dei componenti nelle prime due votazioni e tre quinti dei votanti a partire dal terzo scrutinio)** (l. n. 195/1958).

Gli organi di garanzia LE AUTORITA' INDIPENDENTI

AGCM

(Cfr. art. 10 L. n. 287/1990)

- L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, **nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

AGCOM

(art. 1, comma 3, legge n. 249/1997 e art. 2, comma 7 della legge n. 481 del 1995)

- Il **Presidente dell'Autorità** è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni (ora Ministro dello Sviluppo economico). **Il presidente del Consiglio procede pertanto alla designazione del nominativo del presidente e la designazione deve essere previamente sottoposta al parere delle commissioni parlamentari competenti.**
- Ai sensi del rinvio operato all'art. 2 della legge n. 481 del 1995, **le Commissioni parlamentari si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti ed il parere è da ritenersi necessario e vincolante.**
- Si ricorda infatti che la richiamata disposizione prevede espressamente che le designazioni effettuate dal Governo nelle Autorità per i servizi di pubblica utilità siano previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- **In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole, che è espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.**
- La norma richiamata prevede anche che le Commissioni parlamentari competenti possano procedere all'audizione delle persone designate.

La commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, previsto dall'articolo 72 della Costituzione. Come stabilisce il terzo comma dell'art 72 della Costituzione, la composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari. Il funzionamento delle commissioni parlamentari permanenti presso il Senato della Repubblica è disciplinato dal capo VI del Regolamento (dagli articoli 21 al 51)[1], quello delle commissioni presso la Camera dei Deputati è determinato dal capo V del regolamento della Camera (dall'art 19 all'art 22)

Gli organi di garanzia
LE AUTORITA' INDIPENDENTI

CONSOB

(Cfr. art. 1 Legge n. 216 del 1974)

- Organo collegiale (4 membri e un Presidente) nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso .
- La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, **nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso** 2. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

AEEGSI

(Cfr. art. 2 comma 7 Legge n. 481/1995)

- E' organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, **nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.**
- In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

Il referendum art. 75 della Costituzione

- Costituzione: testo vigente
 - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
 - Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
 - Hanno diritto di partecipare al referendum **tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.**
 - **La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.**
 - La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
- Costituzione: testo modificato
 - È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
 - Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
 - Hanno diritto di partecipare al referendum **tutti gli elettori.**
 - **La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.**
 - La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

REFERENDUM

- ARCHIVIO STORICO DELLE ELEZIONI
- - **CAMERA DEL 24 FEBBRAIO 2013**
- Elettori 46.905.154
- **Votanti 35.270.926 75,20%**
- Area ESTERO
- Elettori 3.494.687
- **Votanti 1.103.989 31,59%**
- **SENATO DEL 24 FEBBRAIO 2013**
- Elettori 42.270.824
- **Votanti 31.751.350 75,11%**
- Area ESTERO
- Elettori 3.149.501
- **Votanti 1.009.921 32,07%**

- **Referendum 17/04/2016 | Area ITALIA + ESTERO**
- Elettori 50.681.765
- 1.DURATA TRIVELLAZIONI IN MARE
- **Votanti 15.806.488 31,19%**
- Voti validi 15.533.322
- Schede bianche 104.413
- Schede non valide (bianche incl.) 273.166
- Sì 13.334.607 85,85%
- No 2.198.715 14,15%
-

- Art. 75 Costituzione: testo modificato
- **La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.**
- **CON LA RIFORMA, SE LA PROPOSTA FOSSE AVANZATA DA 800.000 ELETTORI, SAREBBE APPROVATA, SULLA BASE DEI VOTI ESPRESSI NELLE ULTIME ELEZIONI POLITICHE DEL 2013, CON IL VOTO FAVOREVOLE DI 18.187.458 VOTANTI.**
- **QUESTO DATO E' COMUNQUE SUPERIORE AI VOTI VALIDI ESPRESSI NEL REFERENDUM DEL 2016 15.533.322**

CONCLUSIONI

SE LA LEGGE ELETTORALE NON VIENE MODIFICATA PRIMA DEL 4 DICEMBRE, ELIMINANDO IL BALLOTTAGGIO, CODACONS CONSIGLIA DI VOTARE NO PER NON CONSEGNARE LE MINORANZE NELLE MANI DELLA LISTA O PARTITO CHE PRENDE PIÙ VOTI, SIA ESSO IL PD O I 5 STELLE O LA LEGA O QUALSIASI ALTRO.

SE LA LEGGE ELETTORALE VIENE MODIFICATA, DEVE ESSERLO CON LEGGE COSTITUZIONALE, ALTRIMENTI IL PRIMO PARTITO O LISTA CHE AVRÀ UNA MAGGIORANZA SEMPLICE NEL PARLAMENTO POTRÀ MODIFICARLA DI NUOVO A SUO COMODO.

SE LA LEGGE ELETTORALE FOSSE MODIFICATA PRIMA DEL 4 DICEMBRE IL CODACONS RITIENE SULLA BASE DELLE ANALISI GIURIDICHE EFFETTUATE CHE SI POSSA VOTARE SI

GRAZIE